



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n.34682, in data 06/12/2023, con cui la C.M. Infrastrutture S.r.l., con sede a Campolongo Maggiore (VE), in qualità di Impresa sub-appaltante, ha chiesto la proroga fino al 13/01/2024 dell'Ordinanza n.110/2023, in data 29/11/2023, con la quale è stata disciplinata la circolazione stradale lungo via dell'Elettronica in località Malcontenta (VE), sita nell'area portuale di Marghera, allo scopo di ultimare i lavori di messa in sicurezza dei chiusini in ghisà danneggiati;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.110/2023 del 29/11/2023, sopra richiamata;

**VISTA:** la nota protocollo n.11951 in data 19/06/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha commissionato i lavori di manutenzione delle strade nelle aree comune dei porti di Venezia e Chioggia all'Impresa appaltante Centro Meridionale Costruzioni S.r.l., con sede a Casoria (NA);

**VISTE:** le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la circolazione stradale lungo via dell'Elettronica in località Malcontenta (VE), sita nell'area portuale di Marghera, oggetto dei lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTI:** gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "*Disciplinare Tecnico*" del Codice della Strada;

**VISTO:** il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**RENDE NOTO**

che dalla data di emissione del presente provvedimento e **fino al 20 gennaio 2024**, la C.M. Infrastrutture S.r.l. eseguirà, su mandato della Centro Meridionale Costruzioni S.r.l., lavori di messa in sicurezza dei chiusini danneggiati lungo **via dell'Elettronica** in località Malcontenta (VE), sita nell'area portuale di Marghera.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della circolazione stradale e pedonale)*

Nel periodo di cui al “rende noto”, la viabilità lungo **via dell’Elettronica** in località Malcontenta (VE), sita nell’area portuale di Marghera, subirà una parziale modifica della circolazione stradale, secondo le tavole 1a, 7a e 9a del Disciplinare Tecnico del Codice della Strada in premessa richiamato, ovvero, quelle ritenute idonee dal Coordinatore per la sicurezza designato.

Nel tratto di strada interessato dai lavori di che trattasi, quale area di cantiere, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, nonché la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale dell’Impresa subappaltante.

## **Articolo 2**

*(Prescrizioni per l’Impresa esecutrice dei lavori)*

L’Impresa esecutrice dei lavori di che trattasi, ovvero, il Coordinatore per la Sicurezza designato, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “*Cantieri temporanei o mobil*”;
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all’utenza portuale con l’indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all’ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all’interno dell’area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riguardo ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

## **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm./ii.;
- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore

e/o elettrici;

- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

p. IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI t.a.  
IL COMANDANTE IN II  
CV(CP) Massimo MAIOLO  
*firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative*